REGOLAMENTO (CE) N. 899/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2133/2001 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di taluni alimenti per cani o gatti del codice NC 2309 10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea [2], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo concluso tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America [3], approvato con decisione 2006/333/CE, prevede, per ogni anno civile a decorrere dal 2006, un contingente tariffario per l'importazione di taluni alimenti per cani o gatti del codice NC 2309 10 con un dazio doganale del 7% *ad valorem*.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [4], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali. Per armonizzare la gestione di questo nuovo contingente tariffario con quella di altri contingenti analoghi, occorre integrare la gestione di detto contingente nel dispositivo in questione.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione [5].

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2133/2001 è aggiunta la riga seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente in peso netto (tonnellate)	Dazio applicabile al contingente	Origine
«09.0089	2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	2 058	7 % *ad valorem*	Tutti i paesi terzi (*erga omnes*)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
[2] GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.
[3] GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.
[4] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).
[5] GU L 287 del 31.10.2001, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione